

REGOLAMENTO

Registri delle Professioni e Attestato L. 4/2013

O.N.A.S.P.I.

- Pag. 2 Premessa
- Pag. 2 Art. 1 – Requisiti ed Esame di Ammissione
- Pag. 4 Art. 2 – Procedura di iscrizione al Registro delle Professioni
- Pag. 6 Art. 3 – Registri ed elenchi
- Pag. 6 Art. 4 – Rinnovo
- Pag. 6 Art. 5 – Ricandidature per “non idoneità”
- Pag. 6 Art. 6 – Ricorso
- Pag. 6 Art. 7 – Iscrizione nel Registro delle professioni e rilascio dell’Attestato L. 4/2013
- Pag. 6 Art. 8 – Obbligo di formazione e aggiornamento
- Pag. 7 Art. 9 – Rinnovo dell’iscrizione
- Pag. 7 Art.10 – Condotta comportamentale persone Qualificate O.N.A.S.P.I.

Premessa

L'attività di gestione dei Registri Professionali O.N.A.S.P.I. è svolta in base ai requisiti della legge n. 4 del 14 gennaio 2013. Questo documento ha come finalità quella di definire i requisiti di accesso al registro professionale ed al successivo mantenimento degli stessi. Per la stesura del presente Regolamento sono presi come riferimento lo Statuto, il Codice Etico e Deontologico, le norme applicabili e, per le attività previste dalla legge 4 del 2013 e i documenti di riferimento emessi in conformità alla stessa.

Il presente regolamento ha lo scopo di regolare le modalità di iscrizione nei registri professionali dell'Associazione dei soci che intendono farne richiesta. Tale iscrizione ai Registri Professionali è ai fini dell'**Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale** dei servizi erogati dai soci che ne fanno richiesta.

I requisiti richiesti ai soci per l'accesso ai Registri Professionali recepiscono, ove esistente, la normativa nazionale ed europea od internazionale di riferimento; in assenza di eventuali normative specifiche, i requisiti sono definiti, per le singole figure professionali, dal consiglio direttivo dell'associazione O.N.A.S.P.I. su proposta del Comitato Tecnico Scientifico e di Sorveglianza (in seguito chiamato "CTSS"). Condizioni fondamentali per l'attestazione della qualifica sono il rispetto dei requisiti di ammissione e l'aggiornamento continuo, come di seguito definito nel presente regolamento.

Art. 1 – Requisiti ed Esame di Ammissione

1.1 Il socio richiedente l'iscrizione ai registri professionali istituite da O.N.A.S.P.I., di seguito "socio richiedente", inviando la richiesta di valutazione tramite compilazione di procedura informatica, aderisce al presente Regolamento e ne accetta, sottoscrivendole, tutte le fasi del processo di valutazione descritto in esso nei punti successivi. Ove previsti dei requisiti cogenti, questi devono ritenersi assolti a priori dal socio richiedente che richiede la valutazione. I requisiti che il socio richiedente deve dimostrare di possedere ai fini della Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi sono esplicitati nel successivo punto.

1.2 O.N.A.S.P.I. in virtù del riconoscimento ottenuto e secondo quanto disposto dalla normativa vigente ad approvazione del presente Regolamento con la pubblicazione del proprio Registro Professionale rende possibile, per i soci richiedenti, di specificare le proprie competenze a seguito delle dovute verifiche da parte dell'apposito CTSS e quindi istituisce i seguenti Registri Professionali:

- **Formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro:** potranno fare richiesta di iscrizione i professionisti in possesso di requisiti di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., al Decreto interministeriale del 6/03/2013 e competenze per la gestione del percorso formativo nel campo della sicurezza sul lavoro; a tal proposito si precisa che il soddisfacimento dei relativi requisiti costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l'iscrizione. Il professionista che pur avendo dimostrato al momento della richiesta di iscrizione di possedere i requisiti per l'accesso al registro ma che da una valutazione delle esperienze si evince un grado non sufficiente delle stesse, dovrà essere soggetto ad ulteriore verifica secondo le modalità e i tempi prescritti con decisione della commissione esaminatrice.
- **Responsabile e Addetto del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP/ASPP):** potranno fare richiesta di iscrizione i professionisti in possesso di requisiti e competenze di cui al D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 di cui se ne valuterà capacità professionale secondo scienza e coscienza dato l'elevato carico di responsabilità compatibilmente a quanto stabilito dal Codice etico e Deontologico;
- **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP/CSE):** potranno fare richiesta di iscrizione i professionisti in possesso di requisiti e competenze di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Allegato XIV e con relativa esperienza pari ad anni 1 nel caso di Laurea di II Livello, pari ad anni 2 nel caso di Laurea di I Livello e pari ad anni 3 nel caso di figura professionale con conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

- **Istruttore sulle attrezzature di lavoro e macchine operatrici:** potranno fare richiesta di iscrizione i professionisti in possesso di requisiti e competenze di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e che avranno maturato esperienza certa e documentata pari ad almeno anni 3 inerente all'attrezzatura o gruppi di esse per cui si richiede l'iscrizione al Registro Professionale.
- **Operatori di Macchine e Attrezzature abilitati:** potranno fare richiesta di iscrizione i professionisti in possesso di requisiti e competenze di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e quindi che abbiano partecipato con profitto ai percorsi abilitanti strutturati in un percorso teorico e nella prova pratica di conduzione come previsto dalla citata normativa; tuttavia, potranno iscriversi solo i soci capaci di esibire i relativi certificati attestanti l'idoneità conseguita per l'attrezzatura o gruppi di esse.
- **Training Center Manager:** potranno fare richiesta di iscrizione il professionista responsabile di un centro di formazione, pianifica e progetta e valuta i corsi di formazione in base alle esigenze aziendali.
- **Formatore Antincendio:** Formatore professionista in ambito antincendio come definito dal D.M. 2/9/21.
- **Consulente sulla sicurezza:** Professionista che svolge principalmente un'attività di coordinamento, di consulenza e di supporto per la protezione dei lavoratori e dell'ambiente, guidando l'azienda tra i vari adempimenti, i rischi e le sanzioni previste dalla normativa.
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST):** professionista, esterno all'azienda, che rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- **Tecnico competente redazione PIMUS:** Professionista in grado di redigere il PIMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio) documento della sicurezza, che deve essere redatto ogni volta che si monta, smonta o si trasforma un ponteggio.
- **Responsabile progetto formativo:** Il Responsabile del progetto formativo è colui, che coordina la progettazione del corso sia per la parte didattica sia per la parte organizzativa. Si può occupare anche dell'attività amministrativa e contabile.
- **Auditor sui sistemi di gestione:** Professionista che controlla che le procedure interne ad un'azienda siano rispettate e correttamente applicate. Si tratta quindi di una serie di verifiche effettuate sui processi aziendali.
- **Responsabile Trattamento Dati:** Professionista incaricato al trattamento dei dati seguendo le direttive del GDPR/2016.
- **Data Protection Officer (DPO):** Professionista con particolari competenze in campo informatico, giuridico, di valutazione del rischio e di analisi dei processi. Il compito principale del DPO è l'osservazione, la valutazione e la gestione del trattamento dei dati personali allo scopo di far rispettare le normative europee e nazionali in materia di privacy.
- **Formatore sulla Privacy:** Professionista in grado di formare gli operatori che trattano dati sensibili in termini di privacy.
- **Consulente Informatico:** Figura professionale che gestisce tutti gli aspetti che hanno a che fare con l'infrastruttura informatica dell'azienda. I servizi sono rivolti anche ai privati.
- **Web designer:** Professionista in grado di sviluppare pagine web.
- **SEO Specialist:** Professionista che si occupa di ottimizzazione di un sito web e di una serie di attività on-site e

off-site per il posizionamento del sito web sui motori di ricerca.

- **Social Media Manager:** Professionista che si occupa di generare visibilità di un'azienda o di un brand sfruttando i social.
- **Programmatore:** Professionista che sviluppa applicativi e gestionali web.
- **E-commerce specialist:** Professionista che si occupa di progettare e realizzare le strategie per lo sviluppo del settore relativo al commercio online di prodotti o di servizi.
- **Cyber Security Specialist:** Professionista "esperto in sicurezza informatica", ha il compito di prevenire e risolvere le minacce alla sicurezza di reti di computer e archivi di dati.
- **Copywriter:** Figura professionale che scrive i testi e i contenuti che sono pubblicati sui media, giornali, radio, televisione e mezzi digitali di comunicazione.

Art. 2 - Procedura di iscrizione al Registro delle Professioni

2.1 La valutazione dei requisiti è il processo attraverso il quale O.N.A.S.P.I. esamina le richieste di iscrizione da parte dei soci richiedenti che desiderano iscriversi in uno o più Registri Professionali O.N.A.S.P.I..

La procedura di richiesta dell'attestazione della qualifica prevede la presentazione della domanda al Consiglio Direttivo che attraverso le funzioni del CTSS per esami e titoli ne valuta la conformità ai requisiti previsti e prescritti dal presente regolamento.

Possono essere iscritti in uno o più registri professionali solo i soci O.N.A.S.P.I. che presentino richiesta di valutazione, completa di tutte le informazioni necessarie.

Con la stessa il socio richiedente accetta, sottoscrivendole, tutte le fasi del processo di valutazione di cui al presente Regolamento e autocertifica ai sensi del D.p.r. 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti per l'attivazione del processo di valutazione.

L'autorizzazione alla pubblicazione dei dati personali dei richiedenti l'Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale è parte integrante delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento che si intende accettato e sottoscritto all'atto della richiesta di valutazione da parte del socio O.N.A.S.P.I..

All'atto della presentazione della domanda, il candidato inoltre accetta tutti i documenti di sistema O.N.A.S.P.I. con particolare riferimento allo Statuto, al Codice Etico e Deontologico e provvede al pagamento delle spese di attivazione dell'iter valutativo.

La domanda può essere inserita telematicamente sul sito <https://www.onaspi.it/> nell'apposita sezione oppure presentata in una delle sedi presenti sul territorio nazionale.

2.2 Il processo di valutazione si articola in:

- **Valutazione documentale:** la documentazione, fornita dal socio richiedente nell'area, viene valutata al fine di accertare il possesso o meno, da parte dello stesso, dei requisiti previsti per la particolare qualifica che il socio richiedente intende perseguire; qualora lo si ritenga necessario, i membri del CTSS possono procedere a richiedere informazioni e/o documenti supplementari al socio richiedente.

- **Esame di valutazione (colloquio):** verificata la completezza della documentazione del socio richiedente, il CTSS potrebbe procedere ad una verifica in presenza del candidato, eseguita da uno o più membri del CTSS; per singoli casi il CTSS ha facoltà e/o opportunità di svolgere il colloquio di valutazione tramite videoconferenza o attraverso una delle sedi distaccate presenti sul territorio nazionale. I membri del CTSS sono definiti "Commissari" ed hanno ruolo di Valutatori.

- **Approvazione:** ad un esito positivo della valutazione in presenza, segue l'approvazione da parte del Comitato di Presidenza e la comunicazione al socio richiedente della disponibilità all'iscrizione al particolare

Registro Professionale dell'Associazione a cui hanno fatto richiesta, con conseguente rilascio dell'Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi vidimata dal Presidente, a seguito dell'avvenuta iscrizione sarà rilasciato il timbro in formato digitale.

- 2.3** Qualora l'esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo, O.N.A.S.P.I. informa il socio richiedente sul motivo per cui non è stato possibile procedere; sarà quindi il socio richiedente a decidere se proseguire o meno l'iter di valutazione provvedendo ad integrare quanto richiesto dal CTSS: risolte le carenze riscontrate si potrà procedere all'iter di valutazione. Tutti gli atti relativi alla Valutazione e al loro mantenimento sono svolti da O.N.A.S.P.I. con garanzia di riservatezza verso terzi.
- 2.4** La valutazione documentale viene effettuata da appositi tecnici formati e/o in possesso di specifiche curriculari. Prima della valutazione documentale il socio richiedente versa la quota relativa alla preiscrizione necessaria al vaglio della documentazione prodotta.
- 2.5** La valutazione documentale si conclude con:
- a) Esito positivo: in questo caso il socio richiedente può essere invitato a sostenere la valutazione in presenza o in videoconferenza, che avviene tramite un colloquio con uno o più membri del CTSS.
 - b) Esito negativo: in questo caso vengono comunicati al socio richiedente le carenze documentali in modo che possa procedere alla sua integrazione. Compilate le integrazioni si procede alla valutazione documentale mancante.
- Qualora il socio richiedente non sia in regola con la documentazione prevista o non abbia i requisiti richiesti dalla qualificazione professionale per cui si intende candidarsi, il processo di valutazione si interrompe.
- 2.6** L'intera procedura di valutazione e quindi di richiesta è ammissibile, a monte di qualsiasi formulazione di parere da parte del CTSS, solo se il richiedente è socio di O.N.A.S.P.I. con relativo versamento della quota di iscrizione ed in regola con i pagamenti dovuti per le relative iscrizioni effettuate nel tempo, i non in regola con i pagamenti potranno presentare istanza di iscrizione ai Registri Professionali solo una volta che sia stata regolarizzata la loro posizione in qualità di socio nei confronti dell'Associazione.
- 2.7** Il CTSS per una maggiore affidabilità ed efficacia del processo di valutazione che si riversa in una forma di garanzia per gli iscritti al Registro Professione è rappresentativa anche della valutazione ed analisi dei titoli, essa nominata dal Consiglio Direttivo, è presieduta dal suo Presidente (Presidente CTSS) e sarà giudice garante ed imparziale dal processo di valutazione allo svolgimento delle prove necessarie a valutare secondo scienza e coscienza l'idoneità o la non idoneità dei soci richiedenti l'iscrizione. Il Presidente del CTSS presiede durante le sedute in presenza fissa, avvalendosi del contributo per capacità tecnica e professionale degli altri membri facenti parte la commissione. L'Associazione si riserva la possibilità nel caso di più richieste di soci richiedenti di stilare preventivamente un calendario con cadenza mensile, da pubblicare sul sito web, tramite il quale saranno rese note le date dei colloqui da parte del CTSS al fine di raggruppare tutte le richieste di iscrizione pervenute nel periodo precedente alla pubblicazione delle date. I colloqui e le eventuali prove d'esame da sostenere per l'iscrizione al Registro Professionale e quindi al rilascio dell'Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale, saranno definite di volta in volta nella loro modalità ed erogazione, sarà tuttavia opportuno fissare dopo aver valutato positivamente i titoli pervenuti nella fase iniziale di "Valutazione documentale" in favore di un crescente innalzamento della qualità ed efficacia per cui l'Associazione si propone su tutto il territorio, una prova orale da tenersi entrambe in presenza del CTSS. Per tutte le attività di valutazione il CTSS garantisce indipendenza di giudizio, assenza di conflitto di interessi e riservatezza dei dati.

Art. 3 - Registri ed elenchi

I nominativi dei professionisti a cui sono rilasciati l'Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi vengono inseriti in apposito Registro delle Professioni O.N.A.S.P.I. e resi pubblici sul sito internet www.onaspi.it. A tal fine, l'autorizzazione alla pubblicazione dei dati personali dei succitati professionisti è parte integrante alle prescrizioni contenute nel presente regolamento che si intende accettato e sottoscritto all'atto della richiesta di valutazione da parte del socio O.N.A.S.P.I..

Art. 4 - Rinnovo

Il rinnovo dell'iscrizione nel Registro delle Professioni O.N.A.S.P.I. è a cadenza annuale; il rinnovo annuale è subordinato allo svolgimento dell'aggiornamento professionale in base alle specifiche di ogni Registro tenuto dall'Associazione.

Art. 5 – Ricandidature per “non idoneità”

Qualora superata la fase di valutazione documentale, il socio richiedente si sia presentato dinanzi CTSS con esito della relative prove di cui alla fase di “esame di valutazione in presenza” insoddisfacente a cui è seguito giudizio di **non idoneità**, l'esame potrà essere ripetuto in seconda istanza seconda calendario ed eventuale graduatoria di candidature già pervenute, tenendo conto che ogni ripetizione comporta il pagamento della quota prevista di preiscrizione.

Art. 6 – Ricorso

I ricorsi avverso le decisioni adottate da O.N.A.S.P.I. di cui non sia stata data giustificata motivazione in merito a valutazione documentale dei requisiti, rilascio dell'Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale; sospensione o annullamento della stessa; superamento dalla prova finale, devono essere presentati, esclusivamente in forma scritta tramite posta certificata, all'attenzione del Presidente dell'Associazione entro 45 giorni dalla data della comunicazione ufficiale della decisione.

Art. 7 - Iscrizione nel registro dell'Associazione e rilascio dell'Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi.

Ad esito positivo della valutazione, il CTSS approva il rilascio dell'Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi comunicando il nominativo del socio richiedente all'organo di competenza dell'Associazione che emette l'Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi”. La notifica dell'ottenimento della Attestazione viene comunicata al socio richiedente per iscritto. L'iscrizione al Registro Professionale è sempre subordinata e mai esonerata al superamento delle prove d'esame o dal colloquio poste in essere CTSS.

Si è **esonerati** dalla seconda fase ossia di “*Esame di valutazione in presenza (colloquio)*” solo nel caso in cui l'attestazione che soddisfa i requisiti per l'inserimento negli appositi Registri Professionali è stata conseguita presso O.N.A.S.P.I. o enti partner, che con giudizio di IDONEITA' da parte del CTSS in fase di esame al termine del corso ha abilitato il candidato.

L'iscrizione nel Registro Professionale è resa effettiva solo al versamento per intero della quota di iscrizione da parte del socio richiedente che deve risultare iscritto come socio presso l'Associazione.

Art. 8 – Obbligo di formazione e aggiornamento

8.1 O.N.A.S.P.I. promuove la formazione permanente dei propri iscritti, organizzando periodicamente specifiche iniziative quali corsi di formazione, seminari, workshop e convegni.

Gli Iscritti nel Registro Professionale di cui al presente Regolamento sono obbligati a curare la propria preparazione professionale aggiornando costantemente le proprie competenze.

Al fine di ottenere l'attestazione di mantenimento dello standard professionale attraverso l'aggiornamento continuo valevole per le disposizioni della Legge 4/2013, gli iscritti ai Registri sono tenuti a migliorare

costantemente la qualità delle loro prestazioni professionali; la responsabilità della formazione permanente è personale.

8.2 Gli iscritti hanno l'obbligo di prendere parte e documentare la partecipazione ad attività di **formazione/aggiornamento**, scelte fra le seguenti opportunità:

- Partecipare a corsi di formazione organizzati dall'Associazione;
- Partecipare ad attività culturali/formative sulle tematiche correlate alle aree delle competenze di ciascun profilo professionale (partecipazione a corsi teorici e pratici e seminari su tematiche, aspetti specifici e innovativi della singola professione in qualità di docente o discente, svolgimento corsi in modalità e-learning organizzati al di fuori dell'Associazione da Enti qualificati, ecc.)

Art. 9 - Rinnovo dell'iscrizione

Per il mantenimento annuale dell'iscrizione ai Registri Professionali devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Essere iscritto come socio ordinario O.N.A.S.P.I.
- Pagamento della quota associativa annuale
- Assenza di reclami dell'utenza ritenuti gravi dagli organi dell'associazione
- Assenza di provvedimenti disciplinari da parte di O.N.A.S.P.I. nei confronti dell'interessato;
- L'assolvimento dell'obbligo di formazione permanente di cui all'ART. 7 comma 2.

Tutti gli atti relativi alla valutazione e al loro mantenimento sono svolti da O.N.A.S.P.I. con garanzia di riservatezza verso terzi. Qualora intervengano nuovi riferimenti legislativi la validità dell'Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale dei servizi prestati dovrà essere ricondotta alle eventuali nuove norme. Durante il periodo di iscrizione ai Registri Professionali tutti gli iscritti accettano il potere di sorveglianza e controllo da parte di O.N.A.S.P.I. nell'organo preposto che è il CTSS. Ogni iscritto al Registro Professionale può chiedere la cancellazione dallo stesso mediante con raccomandata A/R o invio mail alla pec onaspi@pec.it almeno 3 mesi prima dalla data di rinnovo annuale.

Art. 10 – Condotta comportamentale persone Qualificate O.N.A.S.P.I.

In riferimento allo Statuto, al Codice Etico e Deontologico e al presente Regolamento i soggetti iscritti negli elenchi dei possessori dell'Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale rilasciate da O.N.A.S.P.I. devono attenersi a norme di buona condotta etica e professionale per il mantenimento del requisito stesso pena l'ammonizione, la sospensione e nei casi più gravi l'espulsione dall'associazione.